



COMUNE DI CERRO TANARO

PROVINCIA DI ASTI

Prot. n. 423
del 20/02/2025

Al Ministero dell'Ambiente e Sicurezza Energetica
Dipartimento Sviluppo Sostenibile
diss@pec.mase.gov.it

Direzione generale economica circolare (EC)
ecb@pec.mase.gov.it

Oggetto: Interpello ai sensi dell'art. 3-septies del d.lgs. n. 152/2006. Chiarimenti in materia di cessazione della qualifica di rifiuto "*caso per caso*" in ordine alle terre e rocce da scavo provenienti da siti di bonifica et. al. e alla corretta definizione di EoW per scopi specifici.

Alla luce delle recenti "*prime indicazioni*" emanate dalla Regione Piemonte con prot. n. 8991 del 21/01/2025 sull'applicabilità del Dm 28 giugno 2024, n. 127, e che si producono in allegato (**doc. 1**), la scrivente Amministrazione desidera sottoporre alcuni quesiti di ordine generale sulla possibilità di far cessare la qualifica di rifiuti a materiali provenienti da siti di bonifica e/o a rifiuti in genere.

Premesso che:

- a) le indicazioni regionali di cui sopra sembrerebbero essere espressione solo ed esclusivamente della libera interpretazione del dirigente del settore della Direzione Ambiente e che le stesse non abbiano tenuto conto di un necessario e doveroso contributo tecnico-scientifico dell'Arpa Piemonte, mai peraltro formalmente richiesto, né citato nell'atto regionale;

- b) nel merito si ritiene che le suddette indicazioni siano fuorvianti e pericolose, discostandosi in tutta evidenza dal principio di precauzione dettato dal Dicastero ambientale, non ultimo con il riscontro prot. n. 0174946 del 31/10/2023 reso nell'ambito dell'interpello richiesto dalla Provincia di Novara, laddove è stato chiarito *"(...) **che solo in caso di conformità alla colonna A (siti con destinazione residenziale/verde pubblico) è possibile la cessazione della qualifica di rifiuto** poiché, in linea generale, non è possibile considerare come materia prima una sostanza la cui commercializzazione sia subordinata alla verifica della destinazione d'uso del sito in cui deve essere utilizzata"*.

Tanto premesso la Circolare regionale offre l'occasione per rappresentare quanto segue:

- 1) da quanto è possibile evincere dall'atto regionale si ritiene che le autorizzazioni *"caso per caso"* ex art. 208 del d.lgs. 152/2006 già rilasciate in assenza di parere obbligatorio di Arpa, ancorché di dubbia legittimità, possano continuare ad operare sino al rinnovo/riesame delle stesse o alla richiesta di una modifica sostanziale da parte del produttore di aggregati recuperati, ovvero sino a quando quest'ultimo non decida volontariamente di sottoporre a valutazione la propria autorizzazione. Trattasi, in sostanza, di una vera e propria subdola sanatoria ambientale;
- 2) la Regione Piemonte ritiene che per le terre e rocce da scavo provenienti da siti di bonifica sia possibile utilizzare cautelativamente (?) i limiti per i materiali in uscita di cui alla tabella 1, Allegato 5 alla Parte Quinta, Titolo V del d.lgs. n. 152/2006 in base alla specifica destinazione d'uso (quindi anche con riferimento ai limiti della colonna B).

Quanto sopra, come detto, si discosta dalla corretta indicazione espressa dal Ministero con il richiamato parere relativo all'interpello promosso dalla Provincia di Novara, secondo cui i materiali derivanti dal trattamento di terreni contaminati (ovvero quelli originati in aggiunta e/o con diversi e più incisivi trattamenti rispetto a quelli tradizionali di tipo meccanico, quali ad esempio: soil washing, biorisanamento, etc...) cessano di essere rifiuti solo quando conformi alle concentrazioni soglia di contaminazione previste per i *"siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale"*;

- 3) è stato inoltre affermato nella suddetta circolare regionale che nel caso di sole lavorazioni meccaniche non possono essere ammessi a trattamento terre provenienti da siti di bonifica (ivi compresi rifiuti interrati e riporti) le cui concentrazioni in entrata superino i limiti della colonna B.

A parere di chi scrive, tale vincolo escludente, in coerenza con quanto sopra esposto dal MinAmbiente, dovrebbe essere esteso anche alle terre e rocce da scavo che in entrata rientrano nei limiti della colonna B, e ciò perché da una fase di solo trattamento meccanico volta alla riduzione volumetrica del materiale, le concentrazioni che ne derivano tendono generalmente ad incrementarsi per effetto dell'aumento delle frazioni fini e, quindi, delle superfici di contatto (ovviamente allorquando il materiale recuperato fosse sottoposto a test di cessione);

- 4) infine, dalla lettura dell'ultimo capoverso della circolare regionale si evince la possibilità di poter miscelare più cumuli da 3.000 mc/ciascuno non appena dagli stessi vengano prelevati ed esaminati i campioni di ogni singolo lotto di aggregato prodotto.

Alla luce di tali osservazioni si sottopongono ad interpello ministeriale i seguenti quesiti di carattere generale:

- a) se sia corretto e cautelativo per la qualifica di EoW che le terre e rocce da scavo provenienti da siti di bonifica, i rifiuti interrati, i riporti, etc., sottoposti a solo trattamento meccanico, possano indifferentemente rispettare in uscita i limiti di cui alla tabella 1, Allegato 5, Parte Quinta, Titolo V del d.lgs. n. 152/06 in base alla loro specifica destinazione d'uso;
- b) se le terre e rocce da scavo sub a) debbano rispettare anche (e non solo) i criteri e i limiti fissati dal Dm 127/2024 per le terre e rocce da scavo non provenienti da siti di bonifica;
- c) se siano sufficienti lavorazioni meccaniche di trito vagliatura per ricondurre nella colonna A della tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte Quarta del d.lgs. 152/2006 le terre e rocce da scavo provenienti da siti da bonifica i cui limiti in entrata rientrano nella colonna B (sito ad uso commerciale e industriale);

- d) quali debbano essere i «*tempi di attesa*» strettamente necessari prima di poter miscelare cumuli omogenei di aggregato recuperato ≤ 3.000 mc/cadauno;
- e) se le autorizzazioni ex art. 208 del d.lgs. 152/2006 già rilasciate in assenza di parere vincolante di Arpa possano legittimamente continuare ad operare sino al loro rinnovo/riesame, oppure sino alla richiesta di una modifica sostanziale, oppure ancora sino a quando il produttore degli aggregati recuperati su base volontaria deciderà di sua iniziativa di sottoporre la sua autorizzazione ad una ulteriore valutazione della Provincia/Città Metropolitana di Torino.
- f) se è possibile che taluni rifiuti che possono essere recuperati in regime agevolato ai fini di un loro utilizzo in discarica come opere di ingegneria (piste interne, copertura giornaliera, etc...) secondo i dettami prescrittivi e vincolanti di cui al Dm 05/02/1998 e s.m.i., tra cui il test di cessione di cui all'Allegato 3, e che non assumono neppure la qualifica di materia prima seconda, possano, per contro, essere comunque definiti EoW, seppur con destinazione specifica e in assenza del richiamato test di eluizione, posto che, come ricordato nel citato interpello novarese "(...) ***in linea generale, non è possibile considerare come materia prima una sostanza la cui commercializzazione sia subordinata alla verifica della destinazione d'uso del sito in cui dove essere utilizzata***".
- Sotto tale ultimo profilo si ricorda che per tali specifici rifiuti, la loro eventuale qualifica di EoW oppure di rifiuto "*recuperato*" assume particolare rilievo anche ai fini dell'applicazione della tariffa di smaltimento, ecotassa, etc...

Restando in attesa di riscontro si porgono distinti saluti



Il Sindaco
Mauro Malaga

DOC. 1



Direzione Ambiente, Energia e Territorio

Settore Servizi Ambientali

serviziambientali@cert.regione.piemonte.it

serviziambientali@regione.piemonte.it

Classificazione 13.140.PAR/A16000/7/2025A/A1600A
(da citare nella risposta)

Segnatura di protocollo riportata nei
metadati del sistema documentale di
DoQui ACTA

A Città Metropolitana di Torino
Province Piemontesi

e p.c. A Ministero dell'Ambiente
e della Sicurezza Energetica
DG Economia Circolare e Bonifiche

Arpa Piemonte
Area Funzionale Tecnica

Loro Indirizzi PEC

Oggetto: D.M. 28 giugno 2024, n. 127 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri inerti di origine minerale, ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Prime indicazioni regionali

Facendo seguito a quanto è emerso a seguito di un confronto con le Province, la Città Metropolitana di Torino ed ARPA Piemonte, in merito all'applicazione del decreto in oggetto, si forniscono le seguenti prime indicazioni, al fine di assicurare omogeneità di comportamento sul territorio regionale, che in mancanza di un diverso indirizzo di codesto Ministero si ritengono applicabili.

Ai sensi dell' art. 8 del D.M. 127/2024 chi produce aggregato recuperato da rifiuti inerti da costruzione e demolizione e da altri rifiuti di origine minerale (individuati nella tabella 1, dell'Allegato 1), e rientra negli aspetti per la cessazione della qualifica di rifiuto previsti dal decreto in oggetto (in particolare in riferimento agli utilizzi ammessi) dovrà presentare istanza di aggiornamento entro il 25 marzo 2025 (non sono dovuti oneri istruttori).

L'aggiornamento andrà richiesto anche per le autorizzazioni oggi conformi al D.M. 152/2022 in quanto sostituito dal D.M. 127/2024.

In particolare:

- se autorizzato ai sensi dell'art.208 del D.Lgs 152/2006 o se in possesso di un autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) deve inviare a Provincia/Città Metropolitana



Partenza: AOO A1600A, N. Prot. 00008991 del 21/01/2025

di Torino e per conoscenza al dipartimento provinciale dell' ARPA, un'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione;

- se iscritto in procedura semplificata ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 o è in possesso di un'autorizzazione unica ambientale (AUA) (comprensiva dell'iscrizione in procedura semplificata) deve inviare a Provincia/Città Metropolitana di Torino e per conoscenza al dipartimento provinciale dell' ARPA, un aggiornamento della comunicazione/AUA indicando la corrispondente tipologia di cui all'allegato 1, sub-allegato 1 al D.M. 5 febbraio 1998 e i quantitativi massimi recuperabili entro i limiti previsti dall'Allegato 4 al medesimo decreto.

Occorre considerare quanto previsto dall'Art. 1, comma 2 del D.M. 127/2024 *"Le operazioni di recupero finalizzate alla cessazione della qualifica di rifiuto aventi a oggetto in tutto o in parte rifiuti non elencati nell'Allegato 1, Tabella 1, punti 1 e 2, del presente regolamento ovvero rifiuti elencati in tale allegato e destinati a scopi specifici differenti rispetto a quelli previsti dall'art. 4, sono soggette al rilascio o al rinnovo delle autorizzazioni ai sensi dell'art. 184-ter, comma 3, del medesimo decreto legislativo"* le cosiddette autorizzazioni "end of waste caso per caso". Sono ricomprese anche le operazioni di recupero sui rifiuti interrati e le terre rocce da scavo provenienti dai siti contaminati oggetto di bonifica.

Le autorizzazioni ex art.208 del D.Lgs. 152/2006 già rilasciate che si discostano da quanto indicato nel D.M. 127/2024 (ad es. rifiuti in ingresso diversi da quelli previsti o derivanti da rifiuti interrati o da siti contaminati sottoposti a procedimento di bonifica, utilizzi non rientranti tra quelli individuati nel succitato D.M.), potranno essere vigenti sino al rinnovo/riesame o alla richiesta di una modifica sostanziale. In questo caso si ritiene utile che il produttore di aggregati recuperati valuti con Provincia/Città Metropolitana di Torino la sua intenzione di proseguire con l'autorizzazione rilasciata. La Provincia/CMTO, nell'ambito delle proprie competenze, potrà considerare l'eventuale necessità di disporre una fase istruttoria - in modo particolare se l'autorizzazione è antecedente al parere vincolante di arpa - per valutare se quanto autorizzato costituisca una situazione effettivamente differente da quanto previsto dal D.M. 127/24 e non sia riconducibile allo stesso. Il gestore può comunque scegliere di adeguarsi al D.M. 127/2024.

Per le autorizzazioni "caso per caso" non è obbligatorio applicare il D.M. 127/2024 ma questo potrà essere utilizzato, come documento di riferimento tecnico, ovviamente se pertinente alla valutazione dell'attività caso per caso.

Inoltre in merito alle procedure semplificate si forniscono le seguenti precisazioni:

- le iscrizioni in procedura semplificata relative alle tipologie del D.M. 5 febbraio 1998 sono superate dal D.M. 127/2024 ad eccezione dei limiti quantitativi dell'allegato 4, dei valori limite per le emissioni di cui all'allegato 1, sub-allegato 2, nonché le norme tecniche di cui all'allegato 5 del medesimo decreto D.M. 5 febbraio 98; si fa presente che, per la tipologia 7.1 si potranno continuare a svolgere le operazioni R5 in procedura semplificata solamente per i rifiuti aventi i codici EER previsti dal D.M. 5 febbraio 98 con esclusione del codice EER 170802¹ (rifiuto costituito da materiali di costruzione a base di gesso), in quanto non è incluso nell'allegato 1 – tabella 1 al D.M. 127/2024;

¹ Per la tipologia 7.1, gli impianti che intendono continuare a ricevere il codice EER 170802, in R13, dovranno mantenere separato tale rifiuto rispetto agli altri.



- si ritiene opportuno evidenziare inoltre che le attività di recupero “diretto” di rifiuti inerti mediante realizzazione di interventi previsti dal D.M. 5 febbraio 1998 (es. recuperi ambientali, rilevati e sottofondi stradali, ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali) non sono disciplinate dal D.M. 127/2024 e pertanto permangono nell'attuale regime, sia in applicazione dei disposti del D.M. 05 febbraio 1998 o della autorizzazione ordinaria "caso per caso". Si precisa che il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il D.M. 05 febbraio 1998.

In questo contesto una puntualizzazione necessita la gestione delle terre rocce da scavo (codice EER 170504) in quanto il D.M. 127/2024 opera un discrimine tra:

- a. terre rocce da scavo non provenienti da siti di bonifica: devono aggiornarsi ai criteri ed ai limiti fissati dal nuovo decreto;
- b. terre rocce da scavo provenienti da siti di bonifica sono escluse dal D.M. 127/24 e occorre procedere ad un'autorizzazione caso per caso. L'autorizzazione in questo caso disciplina criteri e prescrizioni specifici per la loro gestione; si ritiene cautelativo utilizzare, quali limiti per i materiali in uscita le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alla tabella 1 Allegato 5 alla Parte Quarta, Titolo V del D.Lgs. n. 152/2006 in base alla specifica destinazione d'uso. Se l'impianto è autorizzato a trattare entrambe le terre rocce da scavo si ritiene opportuno gestirle secondo due flussi distinti; inoltre, nel caso di sole lavorazioni meccaniche, non sono ammessi a trattamento terre che superano i limiti della colonna B.

Infine per completezza di informazione si fa, altresì presente che l'art.8, comma 4, del D.M. 127/2024 prevede l'immediata applicabilità dell'art. 5, comma 4, dall'entrata in vigore del nuovo regolamento (26/09/2024). In particolare, le ditte produttrici di aggregato recuperato devono prelevare un campione da ogni lotto di aggregato prodotto in conformità alla norma UNI 10802. Tali campioni sono conservati presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale per un anno dalla data dell'invio della dichiarazione sostitutiva di certificazione, di cui al comma 2 che attesta la produzione del lotto dal quale è stato prelevato.

Si invia il presente documento anche a codesto Ministero, per eventuali considerazioni.

Distinti saluti

Il Dirigente del Settore
(dott.ssa Paola MOLINA)

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

referenti:

Adele Celauro, tel: 011 4325594

E-mail adele.celauro@regione.piemonte.it

Enrico Guido Accotto, tel: 011 4324066

E-mail enrico.accotto@regione.piemonte.it

Via Principe Amedeo, 17
10123 Torino
Tel. 011-432.1413

Partenza: AOO A1600A, N. Prot. 00008991 del 21/01/2025